



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA,
UNITAMENTE ALL'INTEGRALITÀ DEL TRIBUTO, NEL TERMINE
PER PROPORRE RICORSO, COMPORTA ACQUIESCENZA
ALL'ACCERTAMENTO**

- Sentenza del 05/12/2025, n. 253 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia.

Composizione

- Pres. Bracco
- Rel. Bracco

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Versamento integrale del tributo - Definizione agevolata - Acquiescenza.

Massima

In tema di sanzioni tributarie, il pagamento in misura ridotta entro il termine per la proposizione del ricorso costituisce una modalità di definizione del rapporto tributario che, a fronte dell'integrale assolvimento del tributo, comporta il duplice beneficio della riduzione della sanzione e dell'esclusione degli oneri di riscossione, integrando, per ciò stesso, una forma di acquiescenza del contribuente all'accertamento.

Rif. Normativi

- D.lgs. 18/12/1997 n. 473, art. 13



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Correlate - Cass. civ., Sez. 5, n. 18905 del 04/07/2023

Anno pubb. - 2025